

COPIA



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Provincia di Forlì-Cesena

GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N.23 del 14/02/2019

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **quattordici** del mese di **febbraio** alle ore 8,30 in SAN MAURO PASCOLI , nella sala delle adunanze della Sede Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti ed assenti:		
GARBUGLIA LUCIANA	SINDACO	Presente
NICOLETTI CRISTINA	VICESINDACO	Presente
BALDAZZI SABRINA	ASSESSORE	Presente
ERMETI DENIS	ASSESSORE	Presente
ALESSANDRI ALBERT	ASSESSORE	Presente
PRESTI STEFANIA	ASSESSORE	Presente
	ESTERNO	

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE PIRACCINI LIA

Il Sig. GARBUGLIA LUCIANA in qualità di Presidente constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTAZIONE UNANIME E PALESE, RESA PER ALZATA DI MANO,

DELIBERA

di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione.

Successivamente, in considerazione dell'urgenza del caso,
CON VOTAZIONE UNANIME E PALESE,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI: DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019**

Uff. proponente Settore Contabile
L'Assessore Albert Alessandri

Visto il D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;

Dato atto che il citato D.lgs. 507/1993 stabilisce anche in relazione alla classe di riferimento del Comune ed alle diverse tipologie di pubblicità o affissioni le misure delle tariffe da applicare per il calcolo dell'imposta/diritto dovuto;

Evidenziato che l'art. 43 del citato D.lgs 507/93 stabilisce che agli effetti dell'applicazione della imposta e del diritto sulle affissioni i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, in cinque classi e che pertanto questo Comune rientra nella classe IV;

Atteso che questo Comune:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art.62 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 16.2.2008, avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999, ha incrementato tutte le tariffe nella misura del 20%
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 2.4.2012, avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999, ha incrementato le tariffe delle superfici superiori ad 1 mq di un ulteriore 20%;

Ricordato che l'art.11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che "Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";

Verificato che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L.7 agosto 2012, n. 134;

Visto l' art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art.11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n.83/2012.

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita:"*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

Preso atto che ai sensi di quanto sopra, dal 2007 le tariffe si sono intese prorogate di anno in anno;

Vista la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

Preso atto che secondo la Corte, la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

Rilevato che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore anche per l'anno le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997;

Rilevato che in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 739 della Legge 208/2015 la giurisprudenza formatasi sul punto non era pervenuta ad uniformità di giudizio: si vedano parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 e le sentenze TAR Veneto, sezione terza, Venezia, sentenza 7 ottobre 2015, n. 1001 e TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269 in base alle quali la persistente facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che

imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato "dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge" (si intenda D.L. 83/2012), conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l'effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza;

Visto che il legislatore è intervenuto in materia con l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita: "919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."

Dato atto che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è stato affidato in concessione alla Società Abaco Spa di Padova, con determinazione del Settore Contabile n. 85 del 29.6.2017;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

Visto il Regolamento Comunale per l'imposta di Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di C.C n. 49 del 28.9.2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite

di cui al primo periodo del presente comma.";

Ritenuto necessario, al fine di garantire invariato rispetto agli anni scorsi il gettito derivante dall'imposta e dal diritto pubbliche affissioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicistici non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo, introdurre la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nei prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamato lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 100 del 26.9.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 22.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018), avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 5 del 10.1.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019-2021;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL da parte del responsabile del Settore interessato;

Acquisito il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del Settore Contabile,

DELIBERA

1. di adottare, per l'anno 2019, tenuto conto di quanto espresso in premessa, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001 - maggiorate del 50,00%

(cinquanta per cento) come sviluppate nei prospetti allegati "A" e "B" che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;

3. di trasmettere copia del presente atto al concessionario Abaco S.p.A;

4. di incaricare il responsabile del Settore Contabile di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

AM/gp

COPIA

Foglio Pareri

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art.49, comma 1 - D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)


In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

San Mauro Pascoli, 13-02-2019

Il Responsabile del Settore

F.to MERANTE DOTT. ALBERTO



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art.49, comma 1 - D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

San Mauro Pascoli, 13-02-2019

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to MERANTE DOTT. ALBERTO



COPIA
GIUNTA COMUNALE

Letto, confermato, sottoscritto.

SINDACO
F.to GARBUGLIA LUCIANA

SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIRACCINI LIA

PUBBLICAZIONE

San Mauro Pascoli, 25-02-2019 Reg.n. 108

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'ADDETTO
F.to ABBONDANZA STEFANIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000
- in data a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N.267/2000

-
- E' stata comunicata ai capigruppo Consiliari in elenco con prot. n. 3602 del 25-02-2019 (art.125,D.Lgs. 267/2000).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 25-02-2019 al 12-03-2019 e contro di essa non sono stati presentati reclami, nè opposizioni.

San Mauro Pascoli, _____

Il Responsabile Settore Amministrativo
F.to POLLINI DOTT. MARCO

E' copia conforme all'originale e si rilascia in:
() carta libera soltanto per uso amministrativo
() in bollo per gli usi di legge

San Mauro Pascoli, _____

Il Responsabile Settore Amministrativo

Comune di San Mauro Pascoli (FC) - Classe IV° - Tariffe D.Lgs. 507/93
comprehensive dell'aumento di Euro 3,10 previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001
Tariffe aumentate del 50 % per la pubblicità OLTRE 1 mq.

PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)

	Sup. FINO a 1 mq.	Sup. OLTRE 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	13,427	20,140 al mq.	30,210 al mq.	40,280 al mq.
LOCANDINE (fino a 1 mq.)				
1 mese	1,342	2,014 al mq.	3,021 al mq.	4,028 al mq.
2 mesi	2,685	4,028 al mq.	6,042 al mq.	8,056 al mq.
3 mesi	4,028	6,042 al mq.	9,063 al mq.	12,084 al mq.

PUBBLICITA' LUMINOSA

	Sup. FINO a 1 mq.	Sup. OLTRE 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	26,854	40,280 al mq.	50,350 al mq.	60,420 al mq.
1 mese	2,685	4,028 al mq.	5,035 al mq.	6,042 al mq.
2 mesi	5,370	8,056 al mq.	10,070 al mq.	12,084 al mq.
3 mesi	8,056	12,084 al mq.	15,105 al mq.	18,126 al mq.

DISTRIBUZIONE VOLANTINI

2,582 per giorno e per ciascuna persona

SONORA

7,746 per giorno e per punto di pubblicità

STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

20,140 al mq. e per ogni 15 giorni

AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI

74,369

CON RIMORCHIO

74,369

AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI

49,579

CON RIMORCHIO

49,579

ALTRI VEICOLI

24,789

PROIEZIONI:

DAL 1° AL 30° GIORNO

2,582 al giorno

OLTRE IL 30° GIORNO

1,291 al giorno

AEREOMOBILI

61,974 al giorno

PALLONI FRENATI

30,987 al giorno

VISIVA CON AUTOMEZZO (minimo tassabile 1 mese)

Vedi tariffa ordinaria

PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)

Annuale **FINO a 1 mq.**
41,316

OLTRE 1 mq.
61,974 al mq.

Comune di san Mauro Pascoli (FC) - Classe IV° - Tariffe D.Lgs. 507/93
Tariffe aumentate del 50 % per la pubblicità OLTRE 1 mq.

Tariffe aumentate del 50 % per le affissioni OLTRE 1 mq.

PUBBLICHE AFFISSIONI

FORMATO FOGLI 70 x 100	Manifesti fino a cm. 100x140 =	2 fogli
	Manifesti fino a cm. 100x210 =	3 fogli
	Manifesti fino a cm. 140x200 =	4 fogli
	Manifesti fino a cm. 200x280 =	8 fogli
	Manifesti fino a cm. 600x280 =	24 fogli

TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI **1,704** al foglio

Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,5113

>>>>AFFISSIONI DI SOLI MANIFESTI FORMATO 70 x 100

Manifesti fino a cm. 70x100 =	1 foglio
-------------------------------	----------

TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI **1,136** al foglio

Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,3409

MAGGIORAZIONI

(da applicare sempre alla tariffa base)

- | | |
|--|------------------|
| 1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100 | Aumento del 50% |
| 2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi | Aumento del 50% |
| 3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100 | Aumento del 100% |

DIRITTO D'URGENZA

10% del totale con un minimo di Euro 25,82 (non viene conteggiato per le riduzioni)

Le affissioni con il diritto d'urgenza sono da effettuarsi:

- 1) entro due giorni dalla consegna del materiale se trattasi di affissioni commerciali.
- 2) entro un giorno se trattasi di affissioni non commerciali.